



# TRIBUNALE DI TARANTO



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO

*Protocollo per la trattazione delle udienze  
civili mediante scambio di note scritte e  
mediante collegamenti da remoto  
(ex art. 83, comma 7, lett. f, h e h-bis  
d.l. n. 18/2020)*

Protocollo condiviso da

*Tribunale ordinario di Taranto  
Ordine degli Avvocati di Taranto*

**Visto** il d.l. n. 18 del 17.3.2020 con il quale - a norma dell'art. 83 - è stato disposto il rinvio di ufficio delle udienze dei procedimenti civili pendenti (rinvio già previsto dal d.l. n. 11/20 sino alla data del 22.3.20) a data successiva al 15.4.2020, così come la sospensione del decorso di tutti i termini procedurali, con le eccezioni indicate dal co. 3° dell'art. 83;

**Visto** l'art. 36, comma 1, d.l. n. 23 dell'8.4.2020, con il quale «il termine del 15.4.2020, previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, del d.l. 17.3.2020, n. 18, è prorogato all'11 maggio 2020»;

**Vista** la legge n. 27/2020 di conversione del d.l. n. 18/20;

**Visto** il d.l. n. 28/2020 entrato in vigore in data 1.5.2020;

**Visti** i decreti emessi dal Presidente del Tribunale di Taranto n. 17 del 9.3.2020 (in relazione al d.l. n. 11/20), n. 31 del 23.3.20 (in relazione al d.l. n. 18/20) e n. 32/20 (in relazione al d.l. n. 23/20);

**Visto** il decreto emesso in data odierna dal Presidente del Tribunale di Taranto in attuazione delle previsioni racchiuse nei commi 6 e 7 dell'art. 83 del d.l. n. 18/20;

**Viste** le linee guida adottate dal C.S.M. in data 26.3.2020;

**Visto** l'art. 83, comma 7, lett. d), d.l. n. 18/20, secondo il quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare «linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze»;

viste le linee guida dettate dai vertici distrettuali e dall'AS regionale, trasmesse in data 2.5.2020;

**Ritenuto** che, limitatamente al periodo emergenziale e per prevenire il rischio sanitario e al tempo stesso garantire l'equo contemperamento degli interessi e diritti coinvolti, appare opportuno concordare la praticabilità di soluzioni che consentano la celebrazione delle udienze e lo svolgimento delle attività giudiziarie in condizioni di sicurezza, con immediato ripristino, a legislazione invariata, delle consuete modalità di trattazione degli affari, superato l'attuale momento di crisi;

**Sentiti** tutti i Presidenti e Coordinatori di Sezione, nonché il Mag.rif. civile del Tribunale, mediante la collaborazione dei quali è stato redatto il presente atto;

Tutto ciò premesso, le parti intervenute convengono quanto segue:



## PARTE GENERALE

### 1. UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA

Nelle ipotesi già individuate dal decreto del Presidente del Tribunale emesso in data odierna, le udienze civili si svolgeranno con le forme di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18/2020 secondo le seguenti concordate modalità:

1.1. Il giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83, lett. h), d.l. n. 18 del 2020 con provvedimento telematico (c.d. decreto di conversione dell'udienza tradizionale in udienza a trattazione scritta), assegnando congruo termine, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle "note di trattazione scritta d'udienza".

Con il medesimo decreto, il giudice fissa una nuova data di udienza cartolare successiva al 18 maggio 2020 per quei soli procedimenti già calendarizzati sul ruolo per le udienze ricomprese tra il 12 e il 18 maggio 2020, al fine di consentire alle parti di avere notizia della trattazione dell'udienza in tempo utile al deposito delle note scritte; non è invece necessario alcun rinvio della data di udienza per quelle già calendarizzate in data successiva al 18 maggio, per le quali verrà tempestivamente comunicato il decreto di conversione.

1.2. La cancelleria provvede a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite almeno 7 giorni prima della data dell'udienza.

1.3. I difensori delle parti non devono comparire fisicamente all'udienza cartolare, ma, entro i congrui termini assegnati dal giudice - per il cui computo si seguono le regole stabilite dall'art. 155 c.p.c. -, provvedono al deposito telematico delle note di trattazione scritta d'udienza, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza e nell'osservanza delle indicazioni al riguardo eventualmente impartite dal giudice nel decreto di conversione dell'udienza tradizionale in udienza cartolare (previsione ad es.: di limiti dimensionali delle note scritte, congrui rispetto alla concreta attività difensiva da svolgere; di argomenti da sviluppare; di punti da chiarire rispetto alle difese già svolte; etc.). Tali note tengono luogo della trattazione orale dell'udienza e, salvo differente previsione del giudice, devono pertanto racchiudere le sole conclusioni e richieste processuali ivi convogliabili, senza la riproposizione del contenuto argomentativo di difese già enucleate nelle comparse e memorie all'uopo depositate nel rispetto delle relative scansioni processuali.

1.4. La data e l'ora fissate per l'udienza individuano il momento a partire dal quale il giudice è chiamato ad adottare il conseguente provvedimento "fuori udienza" - di riserva, decisionale interlocutorio ovvero decisionale conclusivo; prima dell'adozione del suddetto provvedimento "fuori udienza" il giudice ha cura di verificare se, fino al momento (data e ora) fissato per la celebrazione dell'udienza, non siano intervenute nuove costituzioni telematiche di parti precedentemente non costituite.

1.5. Le note devono sempre essere depositate, anche quando si limitino (com'è auspicabile nella maggior parte dei casi) a un semplice rinvio agli scritti difensivi già depositati. Se una o più delle parti costituite non deposita le note di trattazione scritta d'udienza, il giudice provvede come al punto 1.4. Se nessuna delle parti deposita le note di trattazione scritta d'udienza il giudice rinvia la causa a nuova udienza, di cui viene data comunicazione alle parti costituite.

1.6. Se una parte si costituisce il giorno stesso dell'udienza, depositando telematicamente la propria comparsa di costituzione ed eventualmente le note di trattazione scritta, il giudice rinvia la trattazione della causa ovvero adotta ogni provvedimento utile al fine di garantire a tutte le parti il pieno esercizio del contraddittorio processuale nel rispetto del più ampio diritto di difesa.

1.7. Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, gli avvocati sono invitati a depositare, in allegato alle note di trattazione scritta d'udienza e nei formati ammessi dalla normativa sul PCT, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea che siano già nella loro disponibilità. Il ritiro e la restituzione dei fascicoli di parte cartacei deve avvenire nelle ipotesi contemplate dall'art. 169 c.p.c. con modalità compatibili con la tutela della salute, secondo le disposizioni sanitarie in vigore e previo accordo con la cancelleria.

## 2. UDIENZE CIVILI DA REMOTO

Nelle ipotesi già individuate dal decreto del Presidente del Tribunale emesso in data odierna, le udienze civili si svolgeranno con le forme di cui all'art. 83, comma 7, lett. *f*) e lett. *h-bis*), d.l. n. 18/2020 secondo le seguenti concordate modalità:

2.1. Il giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83, lett. *f*) e lett. *h-bis*), d.l. n. 18 del 2020 con provvedimento telematico (c.d. decreto di conversione dell'udienza tradizionale in udienza da remoto). In tale decreto il giudice inserisce il *link* della propria "stanza

virtuale" e, per ogni singolo procedimento, fissa la comparizione da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati; invita i difensori e i c.t.u. a depositare nel fascicolo telematico una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

2.2. La cancelleria provvede a comunicare il decreto ai difensori delle parti costituite almeno 7 giorni prima della data dell'udienza.

2.3. Alle udienze da remoto i procuratori, i c.t.u. e, eventualmente, le parti personalmente partecipano in videoconferenza tramite la piattaforma Microsoft Teams, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia e accessibile gratuitamente da utenti esterni all'Amministrazione. I difensori e i c.t.u. possono collegarsi da remoto in udienza da qualsiasi postazione (ad es.: studio professionale, casa di abitazione, sede di lavoro, ecc.). Il giudice ha cura di effettuare il collegamento e l'ingresso alla propria stanza virtuale qualche minuto prima dell'orario fissato per la celebrazione della prima udienza da remoto della giornata; gli avvocati e i c.t.u. hanno cura di non accedere alla stanza virtuale del giudice prima dell'orario fissato nel relativo decreto.

2.4. Nel momento in cui gli avvocati, cliccando sul *link* della stanza virtuale del giudice, avviano la partecipazione alla riunione, devono inserire il relativo nome utente ivi indicando il numero di R.G. della procedura, il cognome della parte assistita e il proprio cognome (es.: R.G. 4011/2020 Rossi avv. Cicerone). Devono quindi attendere l'abilitazione da parte del giudice, che potrà intervenire anche dopo un certo lasso di tempo, considerato che il giudice potrebbe essere ancora impegnato in altra udienza da remoto.

2.5. Per esigenze di efficiente trattazione, di disciplina di udienza e di riservatezza, la partecipazione della parte personalmente all'udienza da remoto è possibile a condizione che il collegamento avvenga dalla stessa postazione da cui è collegato il suo difensore. Non sarà pertanto ammesso il collegamento da remoto della parte da postazione autonoma.

2.6. Al momento della videoconferenza il giudice ha cura di verificare se sono intervenute nuove costituzioni telematiche di parti precedentemente non costituite, adottando in tal caso i conseguenti provvedimenti necessari al fine di garantire a tutte le parti il pieno esercizio del contraddittorio processuale nel rispetto del più ampio diritto di difesa. Se una o più delle parti costituite non compare all'udienza da remoto, il giudice provvede come al successivo punto 2.7. Se nessuna delle parti compare all'udienza da remoto il giudice

rinvia la causa a nuova udienza, di cui viene data comunicazione alle parti costituite.

2.7. Nel verbale di udienza il Presidente del Collegio o il giudice in composizione monocratica:

- dà atto della partecipazione da remoto degli altri componenti del collegio, dei procuratori, del c.t.u. ed eventualmente delle parti, indicando i luoghi da cui avvengono i collegamenti da remoto e i soggetti presenti in ciascun luogo di collegamento; dispone l'allontanamento dei soggetti non legittimati a partecipare all'udienza; amministra direttamente la videoconferenza e gli strumenti tecnici; autorizza l'ingresso ovvero l'uscita dalla stanza virtuale;
- prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14, comma 2, legge n. 247 del 2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione;
- prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati.

Il giudice e i procuratori delle parti devono tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplina l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori, al c.t.u. o alle parti, i quali si adoperano per intervenire uno alla volta, curando di non accavallarsi nella discussione e di attendere almeno due secondi dalla fine dell'intervento del giudice o di altra parte prima di prendere la parola; è vietata la registrazione dell'udienza.

Il giudice cura la verbalizzazione con mezzi idonei, anche mediante l'utilizzo di note di udienza.

La produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico, può avvenire mediante l'utilizzazione dei relativi strumenti di condivisione dello schermo - sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e vale come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa di legge. In caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice deve rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio.

Al termine dell'udienza il giudice invita i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento della stessa da remoto è avvenuto regolarmente.

Il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale nel corso dell'udienza stessa.

Se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo, salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari).

## PARTE SPECIALE

### 3. UDIENZE IN MATERIA DI FAMIGLIA

#### 3.1. *Separazioni consensuali presidenziali e divorzi congiunti camerati.*

Tali procedimenti vengono trattati con la modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18/20 mediante il deposito telematico, almeno tre giorni prima dell'udienza, di istanza congiunta delle parti contenente le condizioni della separazione o del divorzio, sottoscritta in ogni pagina e autenticata dal difensore, contenente la esplicita volontà delle parti di non volersi riconciliare e di volersi separare (o di voler divorziare) alle condizioni indicate, con rinuncia a comparire secondo le modalità contenute nel decreto di fissazione dell'udienza. Resta ferma la possibilità per il giudice di convocare le parti ove gli accordi concordati dalle parti contrastino con l'interesse di figli minori.

#### 3.2. *Procedimenti in camera di consiglio collegiali.*

Fatta salva la facoltà dei difensori di richiedere, in presenza di motivate e comprovate esigenze, la comparizione personale delle parti (secondo le modalità e nei limiti previsti e indicati nel decreto presidenziale del 4.5.2020), tali procedimenti vengono trattati con le forme di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18/20.

#### 3.3. *Udienze presidenziali di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso.*

Fatta salva la facoltà dei difensori di richiedere, in presenza di motivate e comprovate esigenze, la comparizione personale delle parti (secondo le modalità e nei limiti previsti e indicati nel decreto presidenziale del 4.5.2020), tali udienze vengono trattate secondo la modalità da remoto, con la ulteriore previsione del deposito di note difensive scritte almeno tre giorni prima dell'udienza.

3.3.1. Ove la parte resistente non compaia all'udienza telematica, il giudice delegato, verificata la presenza del ricorrente e la regolarità della notifica del ricorso, procede a mente dell'art. 707, comma 3, c.p.c. Qualora il resistente costituito risulti assente all'udienza telematica, il Presidente del Tribunale (ovvero il giudice delegato) fissa una nuova udienza, dandone atto a verbale. Il verbale con l'indicazione della nuova udienza viene inserito nel PCT ed è onere delle parti costituite prenderne visione.

3.3.2. Le parti devono partecipare recandosi, con le opportune cautele, all'orario stabilito per l'udienza nello studio del loro legale che curerà il collegamento da remoto.

3.3.3. Il giudice provvede a redigere il verbale di udienza in forma sintetica.

3.3.4. In mancanza del deposito delle note scritte ovvero della presenza di entrambe le parti da remoto, il procedimento viene rinviato di ufficio a data successiva al 31.7.2020.

3.3.5. Ove le parti intendano trasformare il procedimento contenzioso in consensuale, si provvede, su istanza congiunta, al rinvio dell'udienza in attesa del deposito telematico della convenzione e della conseguenziale trattazione scritta dell'udienza come previsto al punto 3.1.

3.3.6. È rimessa al giudice la scelta delle migliori modalità per procedere, con le indispensabili cautele, all'ascolto del minore, ove ciò si renda assolutamente necessario.

3.3.7. Le parti possono chiedere congiuntamente un rinvio dell'udienza a data successiva al 31.7.2020.

3.3.8. Nei giudizi di divorzio (nei quali sono comunque in vigore i provvedimenti della separazione), le parti possono chiedere congiuntamente (ovvero il giudice può disporre d'ufficio) la trattazione scritta dell'udienza, secondo le modalità suindicate, per l'adozione di provvedimenti anticipatori e provvisori, rinviando la comparizione delle parti ovvero l'udienza da remoto a periodo successivo al 31.7.2020.

#### 3.4. *Giudice tutelare.*

3.4.1. Nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, il giudice tutelare provvede alla emissione dei soli provvedimenti motivatamente



indifferibili e sempre che l'esame diretto della persona non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute.

3.4.2. È consentito il giuramento dell'amministratore di sostegno (e del tutore) provvisorio a mezzo modulo da inviarsi in via telematica, disponendo il rinvio dell'audizione del beneficiario e adottando i provvedimenti conseguenziali previa istanza di parte e previa allegazione di documentazione medica.

#### 4. UDIENZE LAVORO/PREVIDENZA

Le parti concordano che il modello di trattazione scritta di cui all'art. 83 lett. h) d.l. cit. costituisca la modalità ordinaria preferibile in quanto maggiormente idonea a contemperare il preminente interesse alla salvaguardia della salute con quello di una efficiente ripresa dell'attività giudiziaria, in quanto consente di utilizzare i modelli telematici, correlati al PCT, già da tempo proficuamente in uso da parte di giudici, avvocati e cancellieri.

Poiché il testo normativo è chiaro nel limitare l'applicazione della nuova modalità soltanto alle ipotesi in cui si tratti di udienza che richieda la presenza dei soli difensori, va escluso che tale modalità possa applicarsi alla trattazione di giudizi i quali richiedano la presenza di soggetti ulteriori rispetto ai difensori.

La trattazione scritta in tali ipotesi è esclusa e i procedimenti verranno rinviati a data successiva al 31 luglio 2020, salva la possibilità per il singolo magistrato di adottare le modalità di trattazione mediante collegamento da remoto e/o udienza a porte chiuse nei casi di indifferibili esigenze di urgenza del singolo procedimento da valutarsi anche sulla base di documentate richieste delle parti.

Le cause da trattarsi mediante scambio di note sono da individuarsi nelle cause di lavoro e previdenza che possono essere decise su mere questioni in rito o in diritto, che non richiedono attività istruttoria orale o espletamento di ctu o nelle quali tali attività siano state già espletate ovvero che siano mature per la decisione.

Nella decisione delle cause con le modalità descritte, e per le quali sussistano i requisiti di cui si è innanzidetto, andrà data la precedenza ai procedimenti di natura cautelare, alle cause di licenziamento soprattutto se assistite da tutela reintegratoria, ai procedimenti di rito cd. Fornero, ai procedimenti ex art. 28 stat. lav., ai procedimenti ex art.445 bis VI comma c.p.c. ma anche a tutti i procedimenti maturi per la decisione in considerazione della vetustà della loro iscrizione e, quindi, secondo le priorità già indicate nel programma di gestione dell'anno in corso.

Alle udienze di lavoro e previdenza dinnanzi al Tribunale di Taranto la trattazione con le forme di cui all'art. 83, 7 comma lett. h) d.l. n.18/2020 dei

procedimenti innanzi indicati avverrà secondo le seguenti concordate modalità:

- con apposito decreto il giudice dispone che l'udienza, nella data già fissata o in altra appositamente stabilita, venga trattata secondo la modalità di cui all'art. 83 co. 7 lett. h) d.l. 18/2020, assegnando alle parti un congruo termine tendenzialmente di 4 giorni (ed eventualmente anche un ulteriore termine per replica) entro il quale depositare note scritte contenenti istanze e conclusioni; il decreto può prevedere anche ulteriori e specifiche modalità o previsioni nei limiti della legge;
- ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice può chiedere ai procuratori delle parti di depositare le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;
- detto decreto-comunicazione deve pervenire alle parti almeno sette giorni prima dell'udienza;
- il decreto viene comunicato dalla cancelleria a tutte le parti costituite e viene inserito nello storico del fascicolo con l'annotazione "trattazione scritta";
- ciascuna parte fino al termine assegnato ha facoltà di depositare le note per la trattazione scritta da redigere in forma chiara e sintetica, preferibilmente per punti, così da contenere schematicamente le istanze e conclusioni come previsto dall'art. 83, comma 7° lett. h) d.l. citato.;
- le note devono contenere l'indicazione: 1) della dicitura "note per la trattazione scritta"; 2) della data di udienza; 3) del numero di ruolo e dell'anno del procedimento; 4) del giudice e del Tribunale dinanzi al quale avviene la comparizione figurata; 5) del nominativo dei difensori che compaiono e delle parti assistite;
- le note per la trattazione scritta di cui all'art. 83 lett. h) d.l. 18/2020 possono anche assolvere alla funzione di "note difensive" ex art. 429 c.p.c. (ove le parti ritengano di volerle effettuare ed il giudice le autorizzi con il decreto con cui dispone la trattazione scritta) da redigere anch'esse in forma chiara e sintetica; nel caso in cui la parte avesse già depositato note ex art. 429 c.p.c. potrà semplicemente riportarsi a tali note;
- il giudice, alla data fissata per l'udienza, procede alla verifica della regolarità della comunicazione del decreto; verifica se, fino al momento (data e ora) fissato per l'udienza non siano intervenute nuove costituzioni telematiche di parti precedentemente non costituite e, in caso di nuove costituzioni, rinvia la trattazione della causa e adotta ogni provvedimento utile al fine di garantire a tutte le parti il pieno esercizio del contraddittorio processuale nel rispetto del più ampio diritto di difesa; non redige il verbale di udienza ma dà atto, nel provvedimento



adottato, del deposito delle note scritte e della trattazione cartolare del procedimento *ex art. 83 co. 7 lett. h) d.l. 18/2020*;

- nell'ipotesi in cui almeno una delle parti depositi le proprie note di trattazione entro il termine fissato dal giudicante, si procede alla trattazione cartolare della controversia ed all'esito il giudice può adottare qualsiasi tipologia di provvedimento, anche istruttorio o decisorio, che avrebbe potuto adottare all'esito della camera di consiglio se il processo fosse stato trattato oralmente;
- nel caso in cui tutte le parti costituite non depositino le note, si conviene l'inapplicabilità dei provvedimenti *ex art. 309 c.p.c.* che presuppongono la manca comparizione ad una udienza svolta "in presenza": in tali casi viene disposto il rinvio della causa (eventualmente anche ad udienza in presenza). E' fatta, viceversa, salva la possibilità per le parti di dichiarare mediante atto scritto depositato telematicamente la volontà di non proseguire il giudizio: in tal caso potranno adottarsi i provvedimenti *ex art. 309 c.p.c.*;
- nel caso in cui il provvedimento emesso all'esito dell'udienza cartolare appena descritta abbia natura di sentenza, il giudice provvede, nella stessa data fissata per l'udienza, al deposito telematico o in forma cartacea in cancelleria del dispositivo e, di norma, della contestuale motivazione;
- nel caso in cui il provvedimento emesso all'esito dell'udienza cartolare appena descritta abbia natura di ordinanza, la stessa (pure depositata con le stesse forme) deve contenere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, ed all'indicazione dell'udienza di prosecuzione;
- gli atti del giudice sono comunicati alle parti a cura della cancelleria.

Le modalità dell'udienza a trattazione scritta di cui all'art. 83 lett. h) d.l. 18/2020 si applicano anche a tutti i procedimenti cautelari con le seguenti peculiarità in ragione della loro natura:

- con il decreto che prevede la trattazione scritta il giudice indica il termine per il deposito di note di trattazione ed un termine per repliche al ricorrente dopo la costituzione del convenuto ed al fine di replicare alle difese di quest'ultimo;
- unitamente al deposito delle note di trattazione scritta parte ricorrente è invitata al deposito telematico del ricorso notificato. A tal proposito, si precisa che, in caso di notifica telematica, parte ricorrente deposita la busta telematica contenente il file ".eml" relativo alla ricevuta di avvenuta consegna di tipo completo ai sensi dell'art. 19 bis del Provvedimento 16 aprile 2014 del DGSIA contenente le specifiche tecniche previste dall'art. 34 co. 1 del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44. In caso di notifica cartacea, parte ricorrente deposita la copia digitale (.pdf) del

ricorso cartaceo notificato con la relativa attestazione di conformità all'originale in base agli artt. 16*decies* e 16*undecies* d.l. 179/2012;

- in caso di costituzione della parte resistente nel giorno fissato per la trattazione e dopo il deposito delle note di trattazione da parte ricorrente, il giudice dispone il rinvio del procedimento ad una successiva e prossima udienza al fine di consentire alla parte ricorrente di prendere posizione sulla tesi difensiva di controparte riassegnando il termine;
- il provvedimento può essere adottato il giorno stesso della data fissata per la trattazione ovvero, a seguito di riserva, nel termine di legge.

Alle udienze da tenersi con le forme di cui all'art.83, comma 7, lett. f) d.l. n. 18 del 2020 si applicano le modalità previste nella parte "generale" del presente protocollo.


Le udienze da tenersi in presenza di parti o terzi (nei casi di assoluta urgenza ed indifferibilità) vengono tenute a porte chiuse *ex art.128 c.p.c.* con fissazione di apposito orario e presenza limitata alle persone strettamente necessarie.

Il presente protocollo è operativo a partire dall'udienza del 12 maggio 2020 e sino al 31 luglio 2020, salvo eventuale proroga.

Taranto, 4.5.2020

Il Presidente del Tribunale f.f.

*Dr.ssa Anna de Simone*



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

*Avv. Fedele Moretti*

